

# Assicurazione di Responsabilità Civile per le imprese industriali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)



## Prodotto: R.C. Imprese Industriali

Documento aggiornato il 10 febbraio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

**Scopo** - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Società - HDI Assicurazioni S.p.A.** (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) – indirizzo di posta elettronica: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it). Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate e/o ai massimali concordati con il Contraente e indicati nella Scheda di Polizza e/o nelle condizioni di assicurazione.

#### Sezione I - Responsabilità civile terzi (R.C.T.)

Sono previste "Garanzie complementari" sempre operanti: ✓ Locali adibiti all'esercizio dell'attività GC01; ✓ Attività complementari GC03; ✓ Responsabilità Civile del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore GC04; ✓ Responsabilità Civile personale dei dipendenti GC06; ✓ Rapina, aggressioni, atti violenti GC07; ✓ Estensione della qualifica di terzo GC09; ✓ Vendita e somministrazione di prodotti GC10; ✓ Macchinari e impianti GC22; ✓ Danni alle cose di proprietà dei dipendenti GC15.

E' possibile acquistare le "Condizioni Aggiuntive" ✓ Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti CA05; ✓ Cessione di lavori in subappalto CA06; ✓ Danni a mezzi sotto carico e scarico CA07; ✓ Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori CA08; ✓ Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi CA09; ✓ Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi CA10; ✓ Danni alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori CA11; ✓ Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate CA12; ✓ Danni da inquinamento accidentale CA13; ✓ Danni da incendio CA14; ✓ Danni a condutture ed impianti sotterranei CA15; ✓ Danni da cedimento o franamento del terreno CA16; ✓ Errato trattamento dei dati personali CA17; ✓ Lavori di edilizia e di scavo CA18; ✓ Responsabilità civile postuma CA19; ✓ Danni a cose di terzi in consegna o custodia CA23; ✓ Danni ad imbarcazioni e natanti in consegna e/o custodia CA24; ✓ Danni a veicoli in consegna e/o custodia CA35; ✓ Raddoppio sottolimiti CA 33.

Per entrambe le sezioni **Responsabilità civile terzi (R.C.T.)** e **Responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.)** è possibile attivare le seguenti condizioni particolari: ✓ Assicurazione di secondo rischio CP3; ✓ Proroga termini pagamento del premio CP6; ✓ Proroga termini denuncia dei sinistri CP7; ✓ Subappaltatori: coesistenza altra assicurazione – secondo rischio CP8.



### Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi** Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Danni



### Ci sono limiti di copertura?

#### Sezione I - Responsabilità civile terzi (R.C.T.)

La garanzia R.C.T., salvo patto speciale, non comprende:

! i danni:

- 1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- 2) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;

! i danni conseguenti a:

- 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- 4) richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestata o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;

! i danni da proprietà e/o uso di:

- 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
- 3) aeromobili;
- 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

! i danni:

- 1) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- 2) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- 3) alle cose trasportate, rimorchiare, sollevate, caricate o scaricate;
- 4) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- 5) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 6) provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga;

! i danni:

- 1) a condutture ed impianti sotterranei e subacquei;
- 2) a cose, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- 3) a cose, da furto;
- 4) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del codice civile;
- 5) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;

! i danni cagionati da:

- 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;
- 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;

! i danni derivanti:

- 1) dalla proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- 2) da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 4) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
- 5) da perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet o simili; trasmissioni elettroniche di dati o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso e/o abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;

! i danni connessi, causati e/o derivati e/o verificatisi, direttamente e/o indirettamente:

- 1) dalla produzione e/o alla distribuzione di beni derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana;
- 2) da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non;
- 3) in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- 4) in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;
- 5) da campi elettromagnetici
- 6) da muffle tossiche, batteri e virus;

! i danni derivanti:

- 1) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 2) da acqua piovana e agenti atmosferici in genere;
- 3) da attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili;

i danni consistenti in perdite patrimoniali "pure", cioè disgiunte e non conseguenti a danni a persone e/o cose.

Per la **Sezione I - Responsabilità civile terzi (R.C.T.)** e la **Sezione II - Responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.)**, l'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo, scoperti, minimi e franchigie, salvo diversamente indicato in polizza.

COD	Garanzia	Scoperto (%)	Minimo di scoperto	Franchigia (€)	Limite di indennizzo per sinistro e per anno, salvo se diversamente specificato (€)
	Per ogni danno a cose (ove non specificatamente indicato)	==	==	300,00	==
<b>Garanzie Complementari</b>					
GC01	Locali adibiti all'esercizio dell'attività	==	==	150,00	==
GC03	Attività complementari	==	==	==	==
GC04	R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore	==	==	==	==
GC06	Responsabilità Civile personale dei dipendenti	==	==	==	==
GC07	Rapina, aggressioni, atti violenti	==	==	==	==
GC09	Estensioni qualifica di terzo	==	==	==	50% del massimale R.C.T.
GC10	Vendita e somministrazione di prodotti	10	300,00	==	250.000,00
GC11	Buona fede	==	==	==	==
GC15	Danni alle cose di proprietà dei dipendenti	==	==	==	10.000,00
GC22	Macchinari e impianti	==	==	==	==
<b>Condizioni Aggiuntive</b>					
CA05	Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti	==	==	==	==
CA06	Cessione di lavori in subappalto	==	==	==	==
CA07	Danni a mezzi sotto carico e scarico	==	==	==	==
CA08	Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori	==	==	==	10.000,00 per veicolo e 30.000,00 per sinistro e per anno
CA09	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10	1.500,00	==	250.000,00
CA10	Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi	10	500,00	==	15.000,00
CA11	Danni alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori	10	500,00	==	30.000,00
CA12	Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate	10	300,00	==	30.000,00
CA13	Danni da inquinamento accidentale	10	1.500,00	==	250.000,00
CA14	Danni da incendio	10	500,00	==	100.000,00
CA15	Danni a condutture ed impianti sotterranei	10	500,00	==	15.000,00 per sinistro e 50.000,00 per anno
CA16	Danni da cedimento o franamento del terreno	10	1.500,00	==	15.000,00 per sinistro e 30.000,00 per anno
CA17	Errato trattamento dei dati personali	10	500,00	==	30.000,00

CA18	Lavori di edilizia e scavo	==	==	500,00	15.000,00 per sinistro e 50.000,00 per anno
CA19	Responsabilità civile postuma	10	500,00	==	10.000,00 per danni a cose e 150.000,00 per danni a persone
CA23	Danni a cose di terzi in consegna o custodia	10	500,00	==	Limite di 2.000,00 per oggetto con il massimo di 10.000,00 per sinistro e anno
CA24	Danni ad imbarcazioni in consegna o custodia	10	1.500,00	==	15.000,00
CA33	Raddoppio sottolimiti	==	==	==	==
CA34	Massimo risarcimento	==	==	==	Massimale R.C.T.
CA35	Danni a veicoli in consegna o custodia	10	1.500,00	==	10.000,00 per veicolo e 20.000,00 sinistro e per anno
CA26	R.C.O. con estensione al danno biologico	==	==	2.500,00	==
CA27	Malattie professionali	==	==		50% del Massimale R.C.O.



### A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza è un prodotto rivolto alla salvaguardia del patrimonio delle imprese esercenti attività produttive industriali ed artigiane dei più diversi settori – escluse le attività rientranti nel settore dell'edilizia assicurabili con il prodotto destinato alle imprese edili.



### Quali costi devo sostenere?

#### Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2024), è, in percentuale, pari al 17,8% del premio imponibile.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: <a href="http://www.hdiassicurazioni.it">http://www.hdiassicurazioni.it</a> alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: <a href="mailto:reclami@hdi.it">reclami@hdi.it</a> ; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: <b>HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma</b> . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it/">http://www.giustizia.it/</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> – <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

### REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza e ammontano al 22,25% per tutte le garanzie previste in polizza. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
--	--

### Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <a href="https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico">https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico</a>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**